



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-270/18, 16 ottobre 2019, ECLI:EU:C:2019:862	UPM France SAS contro Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics,	V	Rinvio pregiudiziale	FR	Ultima istanza (Conseil d'État)	E. Sharpston	Sentenza	Buon funzionamento del mercato interno dell'energia	Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Esenzione dei piccoli produttori di elettricità, subordinata alla tassazione dell'elettricità prodotta – Obbligo di esenzione dei prodotti energetici e dell'elettricità utilizzati per produrre elettricità

Classificazione

Diritto secondario - Attuazione legislativa del diritto europeo - Dazi Doganali e Accise

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, seconda frase, della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista da tale disposizione per i piccoli produttori di elettricità, purché, in deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, i prodotti energetici utilizzati per produrre tale elettricità sono tassati, poteva essere applicata dalla Repubblica francese durante il periodo transitorio che le era stato concesso, conformemente all'articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della richiamata direttiva, fino al 1° gennaio 2009 e durante il quale tale Stato membro non aveva istituito il sistema di tassazione dell'elettricità previsto da tale direttiva.

Dispositivo

L'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, seconda frase, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista da tale disposizione per i piccoli produttori di elettricità, purché, in deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, i prodotti energetici utilizzati per produrre tale elettricità siano tassati, non poteva essere applicata dalla Repubblica francese durante il periodo transitorio che le era stato concesso, conformemente all'articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della suddetta direttiva, fino al 1° gennaio 2009 e durante il quale tale Stato membro non aveva istituito il sistema di tassazione dell'elettricità previsto dalla medesima direttiva.

Nota redazionale

La Quinta Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, nella causa C-270/18, si è pronunciata sulla corretta interpretazione dell'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, seconda frase, della direttiva 2003/96 di riordino del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

I fatti in causa vedono coinvolta una società produttrice di carta, la UPM, che gestiva un impianto di cogenerazione di calore e di elettricità utilizzando gas naturale come combustibile. Tale combustibile era assoggettato, tramite il suo fornitore, all'imposta interna sul consumo di gas naturale. Ritenendo che la parte di tali forniture consumata per produrre elettricità avrebbe dovuto essere esente dalla predetta imposta ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, la UPM presentava, con scarso successo, un'istanza di rimborso prima al Tribunale amministrativo di Cergy-Pontoise e successivamente alla Corte di appello amministrativa di Versailles. Ricorreva, quindi, dinanzi al Consiglio di Stato, giudice di ultima istanza francese, che rimetteva gli atti alla Corte di Lussemburgo giacché nutriva dubbi sulla possibilità, per la Repubblica francese, di applicare la direttiva in parola durante il periodo transitorio concesso per adeguare il proprio sistema di tassazione dell'energia elettrica prima di istituire il sistema armonizzato delle accise.

Con la sua questione pregiudiziale, infatti, il giudice del rinvio chiede se la disposizione menzionata in premessa debba essere interpretata nel senso che l'esenzione da essa prevista per i piccoli produttori di elettricità poteva essere applicata dalla Repubblica francese durante l'anzidetto periodo transitorio.

I giudici europei ricordano che la citata direttiva prevede un regime di tassazione armonizzato dei prodotti energetici e dell'elettricità atto a promuovere il buon funzionamento del mercato interno nel settore dell'energia, evitando, in particolare, le distorsioni della concorrenza. Al fine di evitare una doppia imposizione dell'elettricità, gli Stati membri hanno l'obbligo di tassare l'elettricità distribuita e di esentare il consumo dei prodotti energetici necessari per la sua produzione. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, seconda frase, gli Stati membri possono esentare l'elettricità prodotta dai piccoli produttori purché tassino i prodotti energetici utilizzati per produrre tale elettricità. Secondo la Corte non è possibile ritenere che la tassazione del gas naturale in oggetto derivi dal regime di tassazione derogatorio previsto per i piccoli produttori. Di fatti, nel periodo oggetto dell'istanza di rimborso, la Repubblica francese non aveva istituito il regime di tassazione dell'elettricità al quale tale disposizione consente di derogare in quanto vigeva il periodo transitorio di non applicazione della direttiva 2003/96.

In ragione di quanto appena evidenziato, la Corte di giustizia dell'Unione europea afferma che la Repubblica francese non poteva applicare l'esenzione prevista dall'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, seconda frase, durante il periodo transitorio.